



COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **Prima convocazione**

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) –APPROVAZIONE REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore **18:00**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>ZANOTTI FRANCO</u>	X	7	<u>DOLCI LUCA</u>	X
2	<u>VENTURINI GRAZIANO</u>	X	8	<u>FREDDI IVAN</u>	X
3	<u>SIMONI RICCARDO</u>	X	9	<u>VALLINI UBALDO</u>	X
4	<u>MARCHI GIOVANNI</u>	X	10	<u>SIMONI DAVIDE</u>	X
	<u>MARIA</u>				
5	<u>GAFFORINI LAURA</u>	X	11	<u>PACE LUCIANO</u>	X
6	<u>CAVAGNINI</u>	X			
	<u>VALENTINA</u>				

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Verbalizza il Segretario Comunale **dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Franco Zanotti - Il Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) –APPROVAZIONE REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°12 del 28/04/2023 con la quale si era provveduto ad approvare il Piano Economico Finanziario dei rifiuti anni 2022-2025, redatto ai sensi del MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che ARERA, nell’art. 7, comma 7.5 del MTR-2, aveva considerato per l’anno 2023 un’inflazione pari allo 0%;

TENUTO CONTO dell’analisi svolta dal Gestore “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl” sulla scorta della relazione n. 23.4468.01 del 28/02/2023 elaborata dalla società specializzata Utiliteam Co. srl, denominata “Analisi Equilibrio Economico Finanziario Gestione Rifiuti”, al fine di appurare il rispetto dell’equilibrio economico finanziario, nello scenario economico di cui al PEF in precedenza approvato, nella quale si rileva come già a partire dall’anno 2023 è presente una situazione di non equilibrio economico finanziario della gestione;

PRESO pertanto ATTO della necessità di modificare il PEF per recepire gli effetti dello scenario economico attuale, caratterizzato da una sensibile dinamica al rialzo dei prezzi (l’inflazione attesa è prevista[1] attorno all’11,30% su base annua), che rischia di rendere le tariffe inadeguate rispetto all’ineludibile obiettivo del mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione;

EVIDENZIATO che lo stesso MTR-2 tutela espressamente la necessità di mantenere l’equilibrio economico finanziario, e precisamente:

nell’art. 17.2, ove si legge che “... in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l’equilibrio economico finanziario delle gestioni;”

nell’art. 27.5, ove si legge che “Il PEF consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;

nell’art. 28.2, ove si legge che “L’organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Gestore ...”.

EVIDENZIATO che l’eventuale disequilibrio Economico finanziario del Gestore costituisce circostanza straordinaria al verificarsi della quale si rende applicabile la revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria ai sensi dell’art 8.5 della delibera 363/2021/R/ RIF;

PRECISATO che:

- Il soggetto gestore SAE Valle Sabbia ha trasmesso, la revisione del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 redatto in base al “Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (MTR-2) approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 ed elaborato in base allo schema tipo di cui all’Allegato 1 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021;
 - il suddetto Piano Economico Finanziario ammonta, per l’anno 2023, ad € 162.310,00;
 - ai sensi dell’art. 27 della MTR-2 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato 2 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021, con relativi allegati, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - b) Relazione tecnica al Piano Finanziario TARI, redatta ai sensi del D.P.R. 158/99 art. 8;
 - c) Dichiarazione di veridicità redatta sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato 3 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la
-

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- d) Analisi Equilibrio Economico Finanziario Gestione Rifiuti svolta dal Gestore “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl” sulla scorta della relazione n. 23.4468.01 del 28/02/2023 elaborata dalla società specializzata Utiliteam Co. srl;
- e) Bilancio di esercizio al 31/12/2021 del Gestore SAE Srl e nota integrativa;
- f) Libro Cespiti del Gestore SAE Srl al 31/12/2021;

DATO ATTO che, in base a quanto sopra riportato, si è provveduto alla revisione del *Piano Economico Finanziario Rifiuti 2022-2025* redatto in base al “*metodo tariffario dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” (MTR-2) approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021;

DATO ATTO che l’aggiornamento del Piano Finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Bione e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, SAE srl, come da documentazione trasmessa ed acquisita agli atti d’ufficio, nonché dettagliatamente riepilogata nell’allegata relazione accompagnatoria, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all’art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

TENUTO CONTO CHE l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quote variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

PRESO atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2023 è stato differito al 30 aprile; termine stabilito dall’art. 1 comma 775 della L. 197 del 29 dicembre 2022;

PRESO ATTO CHE il termine di approvazione del PEF TARI, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stato differito al 30 aprile 2023;

PRESO ATTO che per l’anno 2023 non sono previste agevolazioni .

Visto il Piano economico finanziario anno 2023, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2023 di € 162.310,00 *così ripartiti:*

<i>COSTI FISSI</i>	€ 50.092,00 (31%)
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 112.218,00 (69%)

Dato atto di approvare le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI anno 2023 contenente tutte le necessarie considerazioni in merito al PEF approvato, nonché la ripartizione sulle utenze nel seguente modo:

- 55% a carico delle domestiche (€ 89.271,00);
- 45% a carico delle non domestiche (€ 73.040,00);

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

ATTESO che il competente Responsabile del Servizio, nel rilascio del parere tecnico in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Tuel D.Lgs. n. 267/2000, è chiamato a verificare l'attendibilità tecnica, la regolarità e la correttezza della soluzione proposta, la conformità alla normativa e a garantire anche la legittimità della spesa e che il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere contabile verifica le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, «(...) Esula dai compiti del responsabile del Servizio di ragioneria/Finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente». Corte dei conti Calabria n. 185/2019

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile e che l'atto è assoggettabile a controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase successiva, a mente dell'art. 147 bis comma 2 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000 esercitato da parte del segretario comunale;

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata a' sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016 e le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - AgID - 11 settembre 2020 , tenuto conto che, come precisato dal Consiglio di Stato - nell'ambito del parere reso sullo schema di D.Lgs. del correttivo al CAD, n. 2122/2017 del 10.10.2017 - le Linee Guida adottate da AgID, ai sensi dell'art. 71 del (CAD), hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti favorevoli n.10 (dieci), astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di approvare la Revisione del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di BIONE elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021, e relativi allegati di cui parte integrante e sostanziale, dando

atto che l'importo complessivo per l'anno 2023 è pari ad € 162.310,00 di cui € 112.218,00 (69%) per Costi Variabili ed € 50.092,00 (31%) per Costi Fissi;

- 2) Di approvare il piano economico tariffario per l'anno 2023 (All.2)
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, è da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente ma viene riscosso direttamente dall'ente competente Provincia di Brescia;
- 4) di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge,

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Franco Zanotti

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

Il Segretario Comunale
dott. Lorenzi Alberto

(Sottoscrizione apposta digitalmente)